

**Repertorio Settore delle Risorse Immobiliari N° \_\_\_\_\_**  
**del \_\_\_\_\_**

**Contratto di concessione in uso**

L'anno il giorno del mese di , nei locali del

Settore Risorse Immobiliari siti in Palermo via Astorino n.36, tra il Comune di

Palermo C.F 8001635821, rappresentato dalla D.ssa Rimedio Daniela nata a

Palermo il 01/05/1960 C.F. RMDDNL60E41G273K nella qualità di Dirigente

di Settore incaricata con D.S. n°107 del 08/07/2019 domiciliata per la carica

in Palermo Via Astorino n.36, che per brevità verrà di seguito denominato

“Comune” (C.F. 80016350821) autorizzata alla stipula del presente atto, e la

SSD Palermo (codice fiscale 06804260823 ), rappresentata

dall'Amministratore Delegato Dott. Rinaldo Sagramola, nato a Roma il

20/06/1954 C.F SGRRLD54H20H501D, elettivamente domiciliato per la

carica in Palermo V.le del Fante n° 11.nella qualità di legale rappresentante

preposto alla firma, che per brevità verrà di seguito denominato “

Concessionario” viene siglato il presente atto con il quale si dà in concessione

lo Stadio Comunale “Renzo Barbera” alla SSD Palermo FG. 23 P.la 252-

248., in esecuzione

-delle procedure di aggiudicazione in favore della predetta Società, contenute

nella **“Manifestazione di interesse per l'iscrizione della squadra di calcio**

**della Città di Palermo, denominata "Palermo" al campionato di serie D**

**2019/2020, ai sensi art.52 comma 10 N.O.I.F.- della Delibera di Consiglio**

Comunane n.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e -- - della Determinazione

Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è regolata dalle seguenti condizioni:

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula:

**ART. 1** - L'A.C. concede alla SSD Palermo S.p.A., l'uso dello Stadio Comunale di calcio "Renzo Barbera" affinchè la società concessionaria possa esercitarvi la propria attività statutaria e comunque compatibile con la destinazione dell'impianto sportivo, sempre compatibilmente con gli impegni sportivi ufficiali e non della Palermo SSD, per finalità di natura istituzionale e anche di carattere non sportivo. Il tutto con le modalità previste dall'art.9, ultimo comma, della presente concessione.

Resta altresì convenuto che l'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'utilizzo del bene oggi concesso in uso per eventi organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

**ART. 2** - La capienza totale dello Stadio Comunale è fissata in complessivi 36.349 posti, come risulta dal verbale della C.P.V.L.P.S..

**ART. 3** - La concessione dello Stadio Comunale ha la durata di anni sei \_\_\_\_ decorrenti dalla data di **sottoscrizione** della presente concessione e pertanto la presente produrrà i suoi effetti dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_. La stessa può essere rinnovata alla scadenza, ma solo in presenza di esplicito atto di assenso dell'A.C., escludendosi, in caso contrario, il rinnovo tacito. Viene fatto salvo il diritto dell'A.C. di revocare per ragioni di pubblico interesse la concessione medesima.

Il concessionario, può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al concedente, con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

**ART. 4** - A fronte della concessione dell'impianto, la SSD Palermo, dalla data di sottoscrizione del presente atto, si impegna a pagare all'A.C. il canone di concessione pari ad €. 341.150,00 rideterminato dalla Commissione Tecnica di Valutazione nella seduta del 10.03.2020 oltre I.V.A. Il pagamento della summenzionata somma dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario, la cui copia dovrà essere esibita al Settore Risorse Immobiliari, in rate trimestrali anticipate a decorrere dalla data di decorrenza della presente convenzione ed entro e non oltre il decimo giorno dalla menzionata data. Dall'undicesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento saranno dovuti dal concessionario gli interessi di mora, decorrenti dal primo giorno del mese, pari a due punti in più del saggio degli interessi legali tempo per tempo vigente così come stabilito dall'art.1284 c.c.. Eventuali variazioni che dovessero comportare la sostituzione del saggio degli interessi legali con un indice equivalente stabilito dalla B.C.E. saranno considerate automaticamente inserite nel presente contratto. Il concessionario che non provvederà al pagamento nei suddetti modi e nei tempi stabiliti dal presente contratto sarà considerato in mora senza che sia necessaria una formale comunicazione in tale senso.

**ART. 5** – La SSD è tenuta a corrispondere al momento della sottoscrizione del presente atto le somme dovute a titolo di indennità di occupazione mature, secondo la diversa tempistica evidenziata nei verbali di consegna depositati agli atti di questo Settore e fino al 16/03/2020, considerato che il” Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. ( Decreto Cura Italia)- Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19. per fronteggiare l'emergenza Covid-19 contiene misure, oltre che di sostegno alle famiglie ed alle imprese ed un ampio pacchetto fiscale.al Titolo IV art.95 prevede la sospensione dei versamenti canoni per il settore sportivo ed in particolare :per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionalistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessionari relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali”

I versamenti dei predetti canoni saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giorni dalla sottoscrizione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

**ART 6** La concessione alla SSD Palermo, come da planimetrie disponibili agli atti d'ufficio, ha per oggetto gli spazi descritti nei verbali di consegna redatti tra le parti rispettivamente in data 01 agosto 2019 - 07 agosto 2019 - 22 agosto 2019 - 10 ottobre 2019.

E' data facoltà di installare impianti pubblicitari alla Concessionaria previo pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità nei modi previsti dalla normativa vigente. Il canone di concessione non comprende eventuali costi dovuti per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità prevista per gli impianti da collocare previa autorizzazione del Settore dell'Amministrazione comunale competente.

a) Rientrano nella concessione anche gli ulteriori spazi adibiti ad uso parcheggio qui di seguito elencati e limitatamente ai giorni di manifestazioni ed eventi e comunque secondo un calendario stabilito dall'Autorità di Pubblica Sicurezza; l'uso degli spazi di seguito elencati è riservato esclusivamente alla SSD Palermo con espresso divieto di instaurare rapporti con altri soggetti per la gestione delle aree; l'accesso verrà consentito solo a soggetti autorizzati dal concessionario che garantirà il servizio di custodia e vigilanza durante l'uso delle aree con propri dipendenti; il concessionario si impegna a risarcire ogni eventuale danno derivante al Comune dall'uso di tali aree e di contro si impegna a tenere indenne il Comune da qualunque danno o responsabilità collegato all'uso delle aree

La fruizione delle aree può cessare in ogni momento ad insindacabile comunicazione dell'Amministrazione Comunale.

- b) Spazio esterno recintato antistante allo Stadio Comunale
- c) Spazio antistante lo stadio "Vito Schifani";
- d) Spazio antistante l'Ippodromo e il ristorante "La Scuderia";
- e) Spazio antistante l'ex Centro Stampa.

Resta inteso, inoltre, che tali spazi consegnati nello stato in cui si trovano, non potranno, se liberi, essere recintati.

Fanno, altresì parte della presente concessione gli impianti tecnologici annessi alla struttura, con esclusione dell'adiacente ex Centro Stampa, nonché l'impianto telematico, fermo restando che dovranno essere assicurate in Tribuna Stampa, postazioni in adeguato numero per le esigenze dell'informazione. La concessionaria, con le modalità che riterrà più

opportune, riserva n. 60 posti in tribuna, complessivamente dotata di 191 posti, per le seguenti cariche:

Questore, Prefetto, Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale, Consiglieri Comunali.

L'A.C. si riserva la facoltà di autorizzare la posa di antenne, ripetitori ed impianti aerei e di ricetrasmissione, sulla sommità delle Torri sentita la SSD

Palermo

**ART. 7 -** Le spese relative agli allacciamenti ed ai consumi, nonché la tassa sui gruppi elettrogeni, o ogni altra tassa o tributo comunale (Tari e Tosap ecc) per tutti i servizi di utenza, sono comunque dovuti dalla SSD Palermo S.p.A. E' inoltre a carico di quest'ultima l'eventuale onere della vigilanza e custodia dell'impianto.

La SSD Palermo S.p.A. è altresì obbligata a curare, per il decoro e la giusta conservazione dell'impianto, il servizio di pulizia di tutti gli ambienti dello Stadio e delle ampie vetrate poste sul fronte di V.le del Fante.

**ART. 8 -** La SSD Palermo, a garanzia degli oneri assunti con la presente concessione, dovrà produrre al momento della stipula di quest'ultima, polizza fidejussoria stipulata con una società assicurativa di rilevanza nazionale, di durata pari a quella del contratto contenente la clausola " senza il beneficio della preventiva escusione", per un importo di €. 85.287,50 Alla scadenza della presente convenzione accertato il corretto adempimento degli oneri contrattuali, la SSD Palermo sarà ritenuta libera da qualsiasi onere economico; in caso contrario, il suindicato importo verrà riscosso dall'A.C. a titolo di risarcimento danni, fatte salve le eventuali ulteriori somme che verranno accertate dall'A.C.

La SSD Palermo S.p.A. si impegna inoltre a stipulare apposite polizze assicurative a copertura degli eventuali danni che potranno derivare alle persone ed alle cose, ferma restando ogni responsabilità del concessionario per i danni che dovessero eccedere da tali massimali. Dette polizze dovranno essere presentate al Settore Risorse Immobiliari prima della stipula del presente contratto e da questo accettate.

**ART. 9** - L'A.C. rimane sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, molestia e/o reclamo nei riguardi di chiunque per qualsiasi fatto o danno che possa derivare dall'esercizio delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

**ART. 10** - Viene fatto divieto alla SSD Palermo. di trasferire la presente concessione, anche parzialmente e temporaneamente. E' consentita la possibilità di concedere alla Aziende Sponsor e/o partners della SSD Palermo., previo espresso parere favorevole dell'A.C., l'uso in tutto o in parte di quanto alla stessa Società è concesso con il presente atto, salvo quanto infra previsto.

Previa formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale è consentito alla SSD Palermo S.p.A. di effettuare o consentire lo svolgimento, in tutta la zona coperta dal manto erboso, di qualsiasi manifestazione ed attività diversa da quella calcistica.

L'A. C. si riserva il diritto di potere fruire dell'impianto, per manifestazioni coinvolgenti un interesse cittadino, pur nel rispetto del calendario calcistico, degli allenamenti, o di incontri e manifestazioni sportive precedentemente organizzate dalla SSD Palermo. L'assistenza tecnica agli impianti allocati

nell'immobile, per manifestazioni organizzate dal Comune, sarà effettuata dalla SSD Palermo. e dalle imprese delle quali normalmente si avvale.

Alla società saranno rimborsati i costi vivi sostenuti in relazione ai servizi richiesti che potranno essere riconosciuto previo rispetto delle regole prescritte dall'art.191 del D. Lgs. n.267/2000, ciò che vale anche con riferimento alle spese di manutenzione straordinaria da scomputare con il canone di concessione, i quali comunque si ritiene debbano essere eseguiti secondo il D. Lgs. n.50/2016

### **MANUTENZIONE ORDINARIA**

**ART. 11** - La manutenzione ordinaria dell'intero impianto verrà effettuata dalla SSD Palermo. e con proprio personale specializzato e/o con apposita convenzione con Società qualificata secondo la seguente elencazione puramente esemplificativa:

- 1) Manutenzione/sostituzione del manto erboso;
- 2) manutenzione impianti tecnologici e di illuminazione;
- 3) manutenzione poltroncine e sedute in ogni ordine di posto;
- 4) manutenzione postazione stampa;
- 5) manutenzione strutture murarie ed infissi;
- 6) manutenzione strutture in c. a. e metalliche;
- 7) manutenzione servizi igienici;

in particolare:

- a) sostituzione del manto erboso per usura;
- b) manutenzione e/o sostituzione di impianti tecnologici, con particolare riguardo all'impianto di illuminazione;

c) poltroncine, sedute, in ogni ordine di posto, e postazioni stampa, curando la stabilità e la funzionalità attraverso il normale intervento di serraggio, registrazione e quanto altro occorra per assicurare il perfetto mantenimento nel tempo, ivi compresa la sostituzione tempestiva di quelli rotti o danneggiati;

d) strutture murarie, infissi e servizi igienici, tutti gli interventi tipici, ivi comprese coloriture periodiche di pareti ed infissi nonchè registrazione di cerniere e serrature di quest'ultime; per i servizi igienici: sostituzione o messa in pristino di tutti gli elementi in essa contenuti perché danneggiati o consumati dall'uso;

#### **ART. 12 PARERE E DECRETO SOPRINTENDENZA**

Per l'esecuzione degli interventi di manutenzione il Concessionario dovrà attenersi alle prescrizioni indicate nella nota prot. 4159 del 26/02/2020 della Soprintendenza dei Beni Culturali della Regione Sicilia di seguito elencate: siano adottate tutte le misure indirizzate alla tutela ed alla conservazione del bene;

vengano rispettate e mantenute le caratteristiche architettoniche della porzioni storica residua dell'edificio; sia assicurata e garantita dall'ente proprietario e dal detentore, ciascuno per quanto di competenza, la conservazione del bene ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii mediante una coerente, coordinata e programmata, attività di programmazione e restauro;

l'esecuzione di eventuali restauri e lavori di qualunque genere è subordinata alla autorizzazione preventiva della competente Soprintendenza dei Beni

Culturali di Palermo ai sensi degli artt. 21,22,146 e 147 del D.lgs 42/2004

e ss.mm.ii;

le prescrizioni e condizioni sopra espresse dovranno essere integralmente riportate nel contratto di concessione del quale dovranno costituire obbligazione ed oggetto di apposita clausola risolutiva.

Alla presente concessione si applicano i contenuti del DDG 1381 del 20/05/2020 dell'Assessorato Beni Culturali ed Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Identità Siciliana.

**ART. 13** - L'A. C., a mezzo della Commissione Tecnica di Valutazione, nominata con D.D. n.10030 del 06/09/2019 effettuerà controlli periodici, con scadenza semestrale o con scadenze diverse a semplice richiesta e previa comunicazione da parte dell'A. C., in contraddittorio con i rappresentanti della SSD Palermo, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

**ART. 14** - Qualora dai controlli periodici effettuati dalla Commissione di cui al comma precedente, non dovesse essere riscontrata la piena rispondenza dell'operato della SSD Palermo agli obblighi di cui alla presente convenzione ed in specie a tutte le incombenze che conseguono all'assunzione dell'onere della manutenzione ordinaria secondo le prescrizioni indicate negli allegati al presente atto, l'A. C. si riserva la facoltà di sostituirsi alla Società concessionaria effettuando direttamente gli interventi manutentori necessari, restando salva ed impregiudicata ogni ragione ed eventuale azione del Comune di procedere in danno della Società e di rivalersi sulla polizza fidejussoria che è stata stipulata dalla SSD Palermo con le modalità di cui al precedente art. 7 e di revocare la concessione.

**ART. 15** - La SSD Palermo potrà dotare l'impianto di impianti pubblicitari e dovrà rispettare le disposizioni vigenti in materia e le norme previste dal vigente "Regolamento relativo all' imposta comunale sulla pubblicità", previo assolvimento del pagamento delle imposte dovute nel tempo e potrà introitare:

a) i proventi della pubblicità di ogni genere effettuata negli spazi oggetto della concessione nel rispetto delle modalità e dei tempi di fruizione degli stessi, previo pagamento di tutte le tasse e i diritti dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) i proventi dall'installazione di banchi di vendita per la ristorazione del pubblico (sempreché decorosamente tenuti e condotti da personale munito di relativo certificato sanitario e degli altri certificati, autorizzazioni e nulla osta previsti per legge);

la SSD Palermo. potrà gestire la pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa, i servizi di ristoro fissi e mobili ed eventuali esercizi commerciali anche affidandosi a società e/o ditte esterne, fermo restando che queste dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative in materia, che potranno essere accertati in qualunque momento dall'Amministrazione.

Relativamente all'occupazione degli spazi pubblicitari è dovuto il pagamento oltre al canone concessorio, anche dei tributi locali dovuti in relazione alla tipologia di utilizzo ed occupazione.

**ART. 16** - La SSD Palermo non potrà portare alcuna modifica alle strutture dello stadio, degli annessi impianti e a tutto quanto ivi compreso, senza preventiva espressa autorizzazione dell'A.C.

**ART. 17** - Il concessionario si obbliga:

a) ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;

b )ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende di settore;

c ) ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

E' esclusa qualsiasi responsabilità del concedente per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione delle opere oggetto della concessione e per qualsiasi risarcimento che venisse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni verificatisi durante l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria svolta dal concessionario.

Il concessionario è responsabile nei confronti del concedente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli appaltatori, nei confronti dei rispettivi dipendenti.

### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

**ART. 18** - L'onere della manutenzione straordinaria è a carico dell'A.C., che potrà farsene carico anche ricorrendo alla compensazione secondo le modalità di cui all'art.11 del vigente regolamento sulla gestione dei beni immobili comunali. L'eventuale spesa di manutenzione straordinaria che dovesse dipendere dal cattivo uso o incuria e dall'omessa manutenzione da parte della SSD Palermo. o dal suo personale è a carico della concessionaria. La SSD Palermo. ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Settore Risorse Immobiliari, per le verifiche da parte della Commissione Tecnica di Valutazione di tutti gli interventi manutentori. Per quanto attiene gli

interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria, gli stessi dovranno essere comunicati dalla SSD Palermo entro e non oltre 24 ore dal verificarsi dell'evento al coordinatore della citata Commissione che dovrà accertarne entro le 24 ore successive alla comunicazione, l'urgenza e l'indifferibilità degli interventi nonché autorizzarne l'esecuzione; detto referente dovrà darne immediata comunicazione al Settore Risorse Immobiliari.

Nella fattispecie della manutenzione straordinaria rientrano i controlli derivanti dal sistema di monitoraggio e diagnostica completo delle strutture dello stadio ai fini di registrare le vibrazioni indotte dai movimenti della folla, dal vento, dai terremoti tutte le volte che questi superino determinati valori di soglia, controlli che si rendono indispensabili data la particolare natura delle strutture poste in opera. La SSD Palermo dovrà consentire l'accesso e l'uso dei luoghi, dei locali e dell'energia elettrica necessari per il funzionamento e l'esercizio di detti controlli.

A fronte di interventi urgenti di manutenzione straordinaria che non possono attendere a causa di imminenti manifestazioni sportive e/o eventi, ove il Concedente non sia in grado di intervenire tempestivamente, al Concessionario è riconosciuta la facoltà di intervenire con diritto ad ottenere il rimborso delle spese tramite compensazione del canone. In ogni caso per l'esecuzione degli interventi dovrà essere applicata la normativa sugli appalti pubblici-

**ART. 19** - La revoca della concessione può essere disposta nei seguenti casi:  
se il concessionario cede in tutto o in parte la concessione a terzi senza l'autorizzazione del concedente;

se il concessionario si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge e dalla presente convenzione; se il concessionario, nel dar seguito agli obblighi di cui alla presente convenzione, dimostra gravi imperizie o negligenza tale da compromettere la realizzazione dell'intervento manutentorio.

**ART. 20** - Qualora la SSD Palermo. si rendesse inadempiente anche ad una sola delle superiori pattuizioni, la concessione si intenderà ipso iure risolta e la SSD Palermo. stessa sarà obbligata al risarcimento dei danni conseguenti, salva ogni altra ragione e azione dell'A.C. a tutela dei propri diritti ed interessi.

**ART. 21** - Nulla potrà essere chiesto all'A.C., da parte della SSD Palermo, nel caso in cui lo stadio dovesse essere dichiarato, anche parzialmente, inagibile per cause risalenti alla responsabilità della SSD Palermo. stessa. Le innovazioni od incrementi autorizzati dall'A.C. e realizzati dalla SSD Palermo resteranno di proprietà dell'A.C. qualora questa ritenesse opportuno trattenerli; in tale ipotesi l'A.C. corrisponderà alla Società un'indennità pari alla minore somma tra l'importo della spesa ed il valore delle innovazioni od incrementi al tempo della riconsegna.

Nell'ipotesi in cui l'A.C. non ritenesse di dover trattenere le innovazioni, queste potranno essere ritenute dalla Società purchè sia ripristinato lo stato dei luoghi ed, in ogni caso, senza nocumento per l'impianto.

**ART. 22** – La SSD Palermo. si impegna a convenire con apposito protocollo con l'A.C. in favore delle categorie più deboli (portatori di handicap ed invalidi), agevolazioni per l'ingresso allo stadio..

**ART. 23** – Tutte le spese relative all'atto di concessione e quelle consequenziali sono a totale carico della SSD Palermo.

**ART. 24** – Le parti prendono atto di tutte le norme contenute nelle Carte Federali della F.I.G:C. e nelle leggi vigenti in materia di sicurezza per il pubblico e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

**ART. 25** – Tutte le controversie concernenti il presente contratto comprese (a titolo meramente esemplificativo) quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Palermo.

**ART 26** - Ai fini fiscali si dichiara che l'importo della presente convenzione è determinato in €. 341.150,00 oltre I.V.A.

**ART 27** – Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del codice della privacy italiano come modificato dal D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del Comune di Palermo per le finalità di gestione della pratica. Il trattamento dei dati personali raccolti dal Comune è finalizzato, nei modi leciti e secondo correttezza, per un tempo non superiore a quello necessario per l'espletamento di funzioni istituzionali e di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti. Al trattamento potranno attendere anche soggetti esterni pubblici o privati con i quali il Comune abbia un rapporto di concessione convenzione e/o contratto finalizzato all'espletamento della procedura o di parte di essa.

**ART.28** Le spese di registrazione del presente contratto vengono divise in parti uguali tra l'A.C. ed il Concessionario, ma con l'onere di provvedere al versamento dell'imposta di registro a carico di quest'ultimo. Il Concessionario

dovrà comunicare alla controparte gli estremi della registrazione entro 10 giorni dall'avvenuta esecuzione di tale adempimento.

In caso di mancata e/o ritardata registrazione, il pagamento della sovratassa incomberà esclusivamente sul Concessionario.

Il Dirigente del Settore Risorse Immobiliari

n.q di Concedente

Il Concessionario

Si approvano specificatamente, ai sensi dell'art.1341 2° comma c.c., i seguenti articoli: 4, 5 7, 11,12, 16, 17, 18, 19, 23

Il Concessionario